

JESÚS MIÑAMBRES

LA NOZIONE DI “BENE ECCLESIASTICO” NELLA PRIMA CODIFICAZIONE CANONICA

Premessa. 1. La redazione della formula legale del 1917. 2. La definizione dei “beni ecclesiastici” nelle codificazioni private. 3. La definizione dei “beni ecclesiastici” nei manuali. a. Autori che non definiscono i beni ecclesiastici. b. Autori che propongono nuove definizioni. Considerazione conclusiva.

PREMESSA

LA nozione tecnica di «bene ecclesiastico»,¹ definita dal legislatore nei Codici di diritto canonico che si sono succeduti durante il ventesimo secolo, pone problemi ermeneutici ogni volta che ci si confronta con realtà ecclesiali di diverso tipo (da alcuni enti di struttura gerarchica a molte espressioni dell'autonomia dei fedeli sia in campo associativo che in quello delle fondazioni), che sembrano in qualche modo rifiutarsi di entrare nel concetto legale, soprattutto per quanto comporta la sottomissione ad un regime di controllo da parte dell'autorità che appare a volte inadeguato alle finalità che si cercano. Emblematico di queste difficoltà, e molto vicino nel tempo alla promulgazione del primo Codice di diritto canonico, è il caso risolto con la decisione *Corrientensis* della S.C. del Concilio, nel 1921,² riguardante i beni delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli, le quali non godevano di personalità giuridica e, pertanto, non avevano beni ecclesiastici in senso proprio. Emblematico, e ovviamente non unico. Basti pensare alle difficoltà trovate da alcune entità di lunga tradizione, come le confraternite, o a quelle incontrate da nuovi fenomeni ecclesiali, come alcuni movimenti, ecc.

La constatazione di questi problemi ci induce ad intraprendere un lavoro di chiarificazione delle origini del concetto stesso di «bene ecclesiastico» nel senso tecnico legale appena accennato. A questo scopo va studiato il processo di redazione del testo legale del 1917. Infatti, il *Codex iuris canonici* del 1917 è stato il primo documento legale della Chiesa universale che ha offerto una

¹ In questo senso conclude l'interessante lavoro monografico del PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma 1997, p. 374: «La qualifica “ecclesiastico” riferita ad un bene, pertanto, è tecnica, e da assumersi in senso stretto: indica l'appartenenza di un determinato bene ad una persona giuridica pubblica».

² Cfr. «AAS», 13 (1921) pp. 135-144.

descrizione-definizione dei beni ecclesiastici, in questi termini: «Can. 1497. – § 1. Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica». Descrizione che poggia esclusivamente sull'individuazione del soggetto di dominio; «le finalità, cui il bene doveva soddisfare, non concorrevano ad integrare il concetto di “bene ecclesiastico”». ³

La necessità della ricerca sulla redazione di questo testo viene confermata dalla codificazione del 1983, che ha accolto praticamente la stessa descrizione con l'aggiunta della novità della distinzione fra persone giuridiche (prima “moralì”) pubbliche e private e la precisazione del regime legale applicabile ai beni descritti per differenziarli da quello applicabile alle persone giuridiche private: «Can. 1257 § 1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, nec non propriis statutis». ⁴

Anche le indicazioni tratte dalle pubblicazioni “ufficiali” delle fonti dei canoni finiscono per esigere la ricerca sulla redazione del Codice del 1917, giacché non apportano dati significativi sull'inclusione della definizione nei corpi legali. Il Codice del 1983 richiama semplicemente il can. 1497 del Codice precedente. ⁵ Le *fontes* del Codice del 1917 riportano due documenti: una decretale di Pasquale II (1099-1118) preoccupato per l'usurpazione delle oblazioni dei fedeli; ⁶ e una istruzione della Sacra Congregazione *De propaganda fide*, inviata al prefetto apostolico della Norvegia nel 1881, contenente alcune indicazioni sul modo di gestire le elemosine raccolte per le missioni. ⁷ Ma la

³ Cfr. A. PERLASCA, *Il concetto...*, cit., p. 367.

⁴ Molto simile è la descrizione offerta dal can. 1009 § 2 del *Codex canonum Ecclesiarum orientaliū*: «Bona temporalia omnia, quae ad personas iuridicas pertinent, sunt bona ecclesiastica». Logicamente non fa riferimento alle persone pubbliche perché, com'è noto, il CCEO non ha accolto la distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private.

⁵ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICE AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano, 1989, sub can. 1257.

⁶ x, 5, 40, 13: «Quidquid fidelis offert ecclesiae, oblationis nomine continetur, et a saecularibus possidere non debet. *Paschalis II. Canonici sancti Martini*. Causa Carpensis plebis (*Et infra*.) Ceterum primitiae, decimae et oblationes in solis ecclesiarum bonis praecipue numerantur. Oblationes vero dicimus, quaecunque de propriis et licitis rebus ecclesiae a fidelibus offeruntur. Quicumque igitur eas per *manum vel* potestatem saecularem obtinet, procul dubium contra Deum et *contra* sanctorum Patrum nititur sanctiones; quin immo et qui accipit, et qui tradit, raptor et sacrilegus iudicatur» (in Ae. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici*, Graz 1959, vol. II, col. 915).

⁷ SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, *Instructio (ad Praef. Ap. Norvegiae), 27 maii 1881*: «I beni che si acquistano con l'elemosine raccolte per le missioni sono veri beni ecclesia-

risposta alla domanda che ci poniamo, cioè dove si possa rinvenire l’origine della definizione legale dei beni ecclesiastici, rimane introvabile in questi documenti. Da qui la necessità di approfondire la redazione stessa del canone e l’ambiente “culturale” in cui essa ebbe luogo.

Il fatto che la definizione dei beni ecclesiastici sia contestuale alla codificazione conferma, già in partenza, il carattere strumentale della definizione stessa. Il concetto di bene ecclesiastico precedente la codificazione era flessibile, comprendente realtà diverse secondo la necessità, e comune, come la responsabilità di un buon padre di famiglia e tanti altri. All’interno del corpo legale codificato diventa invece un termine dai contorni precisi, predeterminati, non interpretabili, che aiuta alla coerenza del sistema e alla sicurezza dei predicati giuridici, ma perde duttilità. Come si è arrivati a una tale formula legale? E quali erano gli intenti del legislatore nell’apprarla?

1. LA REDAZIONE DELLA FORMULA LEGALE DEL 1917

Il processo di codificazione delle leggi della Chiesa agli inizi del xx secolo, è stato ormai oggetto di abbondanti studi.⁸ I lavori riguardanti la parte del Codice *De bonis temporalibus* iniziano con tre *vota* del 1907, uno di Ferreres⁹ e due, più brevi, di Lampert¹⁰ e di Burrotti.¹¹ Le riunioni della *consulta* incaricata di questa parte cominciano domenica 3 novembre 1907. I lavori seguono

stici, ancorchè non vengano riconosciuti come tali dalla legge civile; quindi 1. Un missionario non può di sua privata autorità acquistarli in nome proprio per poterne poi liberamente disporre, ma solo potrà farlo quando ne sia debitamente autorizzato e con le necessarie cautele. 2. Né può, neanche in vantaggio della Missione, alienare o ipotecare senza una precedente autorizzazione i beni che avesse in tal modo acquistati. 3. Il Prefetto Apostolico può esigere dai missionari che facciano riconoscere legalmente simili acquisti, quando lo creda espediente, dove la Missione cattolica è considerata come corpo civile avente diritto di possedere; o almeno che tali acquisti si facciano in nome di più comproprietari fiduciari, per non esporre a facili perdite i beni acquistati per la Missione» (in P. GASPARRI, I. SERÉDI, *Codicis iuris canonici fontes*, Typis Polyglottis Vaticanis 1935, VII, p. 471, n. 4895).

⁸ Particolarmente riusciti e completi, a nostro avviso, lo studio introduttivo e la breve bibliografia sulla storia della prima codificazione offerti da J. LLOBELL, E. DE LEÓN, J. NAVARRETE, *Il Libro “De processibus” nella codificazione de 1917. Studi e documenti*, vol. I, Milano 1999.

⁹ IOANNES B. FERRERES, S. I., *Votum. Codex iuris canonici. Liber tertius De rebus. Pars De bonis temporalibus. Tit. xxxvi-xxxviii*, Romae, Typis Vaticanis 1907, in ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Commissione (Pontificia) per la codificazione del Diritto Canonico* (d’ora in poi *FondoCIC*), scatola 42 e 59.

¹⁰ UDALRICI LAMPERT, *Votum. Codex iuris canonici. Liber tertius De rebus. Pars De bonis temporalibus. Tit. xxxvi-xxxviii*, Romae, Typis Vaticanis 1907, in *FondoCIC*, scatola 42 e 59.

¹¹ DOMINICI BURROTTI, *Votum. Codex iuris canonici. Liber tertius De rebus. Pars De bonis temporalibus. Tit. xxxvi-xxxviii*, Romae, Typis Vaticanis 1907, in *FondoCIC*, scatola 42.

principalmente il *votum* di Ferreres integrato con quello di Lampert. Il *votum* di Burrotti non è mai adoperato nelle discussioni.¹²

Il *votum* di Ferreres iniziava con una definizione dei beni temporali della Chiesa, intesi come quelle cose valutabili economicamente che sono nel dominio della Chiesa e che servono al culto divino, all'esercizio della religione o al sostentamento dei ministri.¹³ Più avanti precisava che i beni sono ecclesiastici non soltanto se appartengono alla Chiesa universale o particolare, ma anche quando ineriscono a degli istituti eretti dall'autorità ecclesiastica per le opere di religione o di carità, come le congregazioni diocesiane di voti semplici, le confraternite ecclesiastiche, il seminario o un ospedale ecclesiastico. Non sono ecclesiastici invece i beni appartenenti alle pie fondazioni o agli istituti laicali, vale a dire, agli istituti eretti senza un decreto formale dell'autorità della Chiesa.¹⁴ E per chiarire situazioni complesse proponeva un canone innovativo dell'ordinamento¹⁵ che attribuiva il dominio dei beni a chi potesse addurre titoli di possesso, tranne il caso dei Francescani e dei Cappuccini, i cui beni sono di proprietà della Sede Apostolica.¹⁶ Tuttavia, anche i beni degli ospedali e degli altri istituti e fondazioni ecclesiastiche sono nel dominio vero e proprio della Chiesa, e quindi sono sotto il regime previsto per l'acquisto, l'amministrazione e l'alienazione dei beni ecclesiastici.¹⁷

¹² Le sue proposte ci sembrano molto simili a quelle di Ferreres. Per completezza dell'esposizione aggiungiamo qui la sua definizione di beni ecclesiastici: « Can. 1. Bona temporalia mobilia et immobilia, horum bonorum loco fructus civiles, redditus, emolumenta, obventiones, rationes, actiones, quae in ecclesiae patrimonio computantur, ecclesiastica dicuntur » (D. BURROTTI, *Votum*, cit., p. 3). Purtroppo non è chiaro cosa sia il "patrimonio della Chiesa". Per i beni delle fondazioni, Burrotti propone: « Can. 2. Fundationes piae ex privata fidelium voluntate fundatae, absque ecclesiasticae auctoritatis interventu, Episcoporum iurisdictioni minime subiacent. At ubi fundatores diem clauserint extremum, possunt Episcopi etiam a laicis, quibus administratio iuxta tabulas concredita est, exigere ut bona secundum eorum intentionem rite applicentur » (D. BURROTTI, *Votum*, cit., p. 8).

¹³ « Can. 1. Bona Ecclesiae temporalia res illae pretio aestimabiles sunt, quae in dominio Ecclesiae existunt quaeque ad divini cultus, vel religionis exercitium, vel ad Ecclesiae ministros sustentandos inserviunt » (I. B. FERRERES, *Votum*, cit., p. 13).

¹⁴ « Can. 7. Haec omnia bona intelliguntur esse ecclesiastica non modo si pertineant ad Ecclesiam universalem aut particularem, sed etiam ad quemlibet institutum auctoritate ecclesiastica erectum pro operibus religionis aut charitatis, v.gr. ad congregationes dioecesianas votorum simplicium, ad confraternitates ecclesiasticas, seminarium, hospitale ecclesiasticum; non autem ea quae ad pias fundationes seu instituta pia laicalia i.e. erecta, sine formali decreto auctoritatis ecclesiae spectant » (I. B. FERRERES, *Votum*, cit., p. 15-16).

¹⁵ L'autore avverte all'inizio del *votum* che ogni volta che proporrà una norma innovativa dell'ordinamento aggiungerà una croce (+) accanto al numero del canone, come fa in questo caso.

¹⁶ « Can. 15+. Dominium bonorum ad eam pertinet ecclesiam sive particularem sive universalem, aut institutum, cui tituli possessionis addicti sunt; at dominium bonorum communium in ordinibus PP. Franciscalium ac Capuccinorum erit penes Sedem Apostolicam » (I. B. FERRERES, *Votum*, cit., p. 18).

¹⁷ « Can. 90. Bona hospitalium aliorumque institutorum ac fundationum ecclesiasticarum

Il *votum* di Lampert partiva anche da una descrizione del “patrimonio temporale ecclesiastico”, puntando più direttamente sul criterio della titolarità e senza riferimento alle finalità. Il patrimonio ecclesiastico comprenderebbe tutti i beni corporali e i diritti economicamente valutabili che appartengono per diritto di proprietà alla Chiesa universale o ai suoi istituti particolari o alle corporazioni inserite nell’organismo della Chiesa dall’autorità ecclesiastica.¹⁸

Già da questi *vota* iniziali si vede la tendenza a determinare l’ecclesiasticità dei beni sulla base della titolarità del diritto di proprietà o dominio. I verbali delle sedute della *consulta* del mese di novembre non riportano discussioni particolarmente rilevanti sulle proposte dei *vota*. Come abbiamo già detto, in generale, la discussione poggia sul *votum* di Ferreres.¹⁹ Forse l’unico particolare rilevante nelle prime discussioni, per quanto riguarda l’argomento del nostro studio, è la proposta di usare l’espressione “*personae morales*” anziché corporazioni, fatta e accettata nella seduta del 3 novembre.²⁰

Fra le carte conservate nell’Archivio Segreto Vaticano compaiono due *schemi* a stampa che dovrebbero appartenere a questa fase dei lavori: dicembre 1907. Come si sa, era frequente che i canoni approvati dalla *consulta* fossero poi stampati per l’uso nelle sedute successive. È abbastanza probabile che i documenti qui riferiti siano il risultato (parziale) di questo modo di procedere. Il primo *schema* contiene 33 canoni senza divisione in capitoli. Il secondo, probabilmente posteriore, ha 57 canoni ed è già diviso in tre capitoli.²¹ Entrambi riportano come terzo canone una definizione dei beni ecclesiastici considerati come i beni temporali che appartengono alla Chiesa universale o a qualche persona morale *in Ecclesia*.²² Definizione legale (*dicuntur*) che non pregiudica ulteriori discussioni dottrinali, ma sembra piuttosto indirizzata a fare chiarezza all’interno del corpo normativo.

sunt vere et proprie in dominio Ecclesiae, adeoque legibus statutis pro acquisitione, administratione et alienatione bonorum ecclesiasticorum omnino subiiciuntur » (I. B. FERRERES, *Votum*, cit., p. 47).

¹⁸ «Can. 1. Patrimonium temporale ecclesiasticum comprehendit omnia bona corporalia (mobilia sive immobilia) iuraque oeconomice aestimabilia (usum, usumfructum, ius decimandi, servitutes, census annuos, actiones, nomina debitorum etc.), quae iure proprietatis pertinent sive ad Ecclesiam universalem sive ad eiusdem particularia instituta vel corpora auctoritate ecclesiastica organismo Ecclesiae inserta » (U. LAMPERT, *Votum*, cit., p. 3).

¹⁹ Il verbale del giorno 3 riporta una proposta di Bucceroni di cominciare « col diritto appartenente alla Chiesa », riprendendo il can. 2 del *votum* di Lampert, anziché con la definizione dei beni ecclesiastici (cfr. Verbale della consulta del 3 novembre 1907, in *FondoCIC*, scatola 59).

²⁰ Cfr. Verbale della consulta del 3 novembre 1907, in *FondoCIC*, scatola 59.

²¹ Cfr. *Schemi* non datati, in *FondoCIC*, scatola 59.

²² «Can. 3. Bona temporalia quae pertinent vel ad Ecclesiam universalem vel ad aliquam personam moralem in Ecclesia, dicuntur *bona ecclesiastica*» (*Schema*, senza data, in *FondoCIC*, scatola 59).

I verbali delle sedute della *consulta* del mese di dicembre non aggiungono altri particolari alla discussione sulla nozione dei beni ecclesiastici, tranne la richiesta « che si faccia prima menzione dei beni sacri ». ²³

Un altro *schema* di 83 canoni dovrebbe costituire la *redazione definitiva* dei canoni di questa parte nella prima fase dei lavori. Anche se non è datato, la copia conservata nell'archivio riporta, scritta a mano sulla prima pagina, la seguente indicazione: « Animadversiones mittantur non ultra diem 20^{am} aprilis ». Sarebbe ragionevole che, se l'ultimo verbale è del 29 dicembre 1907, l'indicazione manoscritta si riferisca all'aprile del 1908, rivolta probabilmente ai membri della commissione dei cardinali che doveva rivedere tutto il lavoro fatto nelle *consulte*. Inoltre, alcuni canoni portano note in calce che precisano indicazioni particolari di alcune persone, il che sembra confermare che si tratti di un documento non destinato al lavoro del gruppo che lo ha prodotto, ma rivolto ad altre persone. Quindi, lo schema dovrebbe essere del dicembre del 1907 o del gennaio del 1908.

Dopo qualche altro ritocco di poco conto, il canone promulgato raccoglie quasi alla lettera la proposta di questo schema della consulta; con una certa maggiore imperatività, per quanto dice che i beni ecclesiastici *sunt* quello che stabilisce il legislatore, e non solo *dicuntur*, com'era nello schema; e con l'inclusione nel testo della norma della divisione dei beni in corporali, mobili e immobili, e incorporali, e la menzione esplicita della Sede Apostolica insieme alla Chiesa universale e prima delle altre persone morali.

La redazione dei canoni del Codice del 1917 chiarisce, quindi, poche cose per quanto riguarda il perché della scelta di apportare una definizione legale dei beni ecclesiastici, ma conferma la novità che essa suppone nella legislazione della Chiesa. Lo studio della redazione del testo legale aiuta anche a percepire che la nozione stessa non era molto precisa nelle menti dei giuristi (dei canonisti). Forse è questo il motivo che giustifica la scelta di definirla nella legge. Non si dimentichi che lo strumento codiciale si inserisce in un'atmosfera di ricerca della sicurezza legale, di una "architettura" normativa che si regga da sé. Occorre adesso contrastare la definizione codiciale con le dottrine degli autori che in quei primi anni del novecento contribuivano con i loro scritti al progredire della scienza canonica.

2. LA DEFINIZIONE DEI "BENI ECCLESIASTICI" NELLE CODIFICAZIONI PRIVATE

Lo studio delle diverse posizioni dottrinali può prendere le mosse dall'esame delle proposte di quegli autori convinti della convenienza della codificazione a tal punto da fornire loro stessi dei codici "privati" del diritto della Chiesa.

²³ Verbale della consulta del 22 dicembre 1907, in *FondoCIC*, scatola 59.

In queste opere, però, nessuno aveva avanzato una definizione dei beni ecclesiastici. Tuttavia sembra utile dare uno sguardo al modo in cui trattano *de rebus*, soprattutto *de rebus temporalibus*, per meglio avvicinarci al concetto di beni ecclesiastici che verrà poi definito dal legislatore.²⁴

Il primo tentativo pubblicato di codificazione “privata” del diritto canonico è quello compiuto da De Luise (1873).²⁵ Anche se uno dei primi diritti della Chiesa che codifica, nel I Libro (*De jure publico ecclesiastico*), al I Titolo (*De juribus praecipuis Ecclesiae Naturalibus*), è quello di avere e possedere,²⁶ non descrive mai i beni ecclesiastici, nemmeno quando tratta *De bonis Ecclesiae servandis*, nel I Titolo del Libro VI.

L’opera più completa fra le proposte pubblicate di redazione di un codice del diritto della Chiesa, quella del Pillet (1890), non offre altro che indicazioni sulla proprietà e sulle alienazioni dei *bona Ecclesiae*, senza preoccuparsi minimamente di descriverli; sembrerebbe rifarsi ad un termine talmente comune da non aver bisogno di definizione. Così, negli “articoli” preliminari del *Tractatus secundus. De rebus* non menziona nemmeno i beni ecclesiastici, ma si limita a offrire una classificazione delle *res* e a stabilire che *res temporales sunt bona temporalia et praesertim beneficia*.²⁷ Poi, nel *Liber quartus. De rebus temporalibus* di questo stesso *Tractatus*, fornirà delle norme sulla proprietà di tali beni.²⁸ Sembra desumersi implicitamente che, per Pillet, i beni eccle-

²⁴ Come si sa, non tutti i tentativi di codificazioni “private” sono stati completati in tutte le parti previste. Per la trattazione dei beni ecclesiastici, ad es., non aggiungono nulla quelli di Colomiatti e Russo. Cfr. E. COLOMIATTI, *Codex iuris pontificii seu canonici*, Taurini 1888-1906. Lo studio di quest’opera risulta abbastanza complicato dal fatto che non ha un sommario e, quindi, non vi è un riferimento a titoli o capitoli o qualunque altra divisione che possa facilitarne la consultazione. Vi è soltanto un indice delle materie che però non serve ad analizzare la struttura dell’opera. Ad ogni modo, malgrado il titolo, il libro di Colomiatti, pubblicato in nove volumi, somiglia più ad una raccolta di prassi curiale che ad un codice legale, nel senso che il termine veniva acquistando dal secolo precedente. Vedi anche F. RUSSO, *Juris canonici privati codex vigens, sive Legum ecclesiasticarum omnium novissima collectio*, Panormi 1904. Il primo volume dell’opera venne pubblicato a Palermo nel 1904, quando ormai stavano avviandosi i lavori per la codificazione in Vaticano. Il programma complessivo prevedeva una *Sectio De bonis Ecclesiae materialibus*, ma dopo la pubblicazione della *I Sectio* il progetto fu abbandonato, e quindi non ci è dato sapere che idea aveva il Russo sui beni ecclesiastici.

²⁵ G. DE LUISE, *Codex canonum Ecclesiae qui ex antiquo jure adhuc usque vigent et ex Concilii Tridentini decretis pro cleri atque populi christiani reformatione editis diligenter deprompti atque ex summorum pontificum nuperque Pii IX tam per se quam in sacro Concilio Vaticano constitutionibus scripti traduntur, praemisso brevi tractatu de Ecclesiae natura eiusque regimine ac ferendi leges potestate, concinnatus a Gaspere De Luise ...*, Neapoli 1873.

²⁶ «7. Ecclesia habet nativum ac legitimum ius acquirendi, ac possidendi» (*ibidem*, p. 2)

²⁷ A. PILLET, *Jus canonicum generale distributum in articulos*, Paris 1890, p. 182, art. 860.

²⁸ Di particolare interesse, a nostro avviso, in quanto riflette convincimenti radicati fra i fedeli, è l’articolo 1562, nel quale si fa una specie di carrellata attorno alle diverse opinioni

siaistici siano quelli destinati alle finalità della Chiesa e sottoposti alla potestà del Romano Pontefice.

Il *Codex* di Pezzani,²⁹ oltre al testo dei canoni proposti, aggiunge lunghe note di commento. La terza parte dell'opera, pubblicata nel 1902, affronta il trattato *De Rebus*. Il can. 664 distingue i beni della Chiesa in spirituali e annessi agli spirituali.³⁰ Il can. 666 spiega che i beni temporali annessi a quelli spirituali sono quelli che servono al culto o all'esercizio della religione oppure al sostentamento dei ministri.³¹ In nota a questi canoni, il Pezzani spiega che i beni meramente temporali, invece, appartengono al diritto proprio della società civile.³² Purtroppo, l'autore non arrivò a completare la sua opera: l'ultimo titolo pubblicato è quello che riguarda l'amministrazione delle cose spirituali, che doveva essere seguito, secondo i piani originali, da un altro titolo sull'amministrazione delle cose temporali. Tuttavia, la visione del Pezzani rimane molto legata alle finalità dei beni, per cui non sembra forzato concludere che intendesse per beni ecclesiastici quelli che qualifica come temporali *spiritualibus adnexa*. Di fatti, i beni non collegati ad una finalità "spirituale" rimangono di esclusiva competenza del diritto civile. Il richiamo fatto dall'autore ai canoni fondamentali (concretamente al can. 12), come lui stesso afferma nella nota, potrebbe supportare questa ipotesi. Detto can. 12, inserito fra quelli che descrivono la costituzione della Chiesa, stabilisce l'autonomia delle cose temporali, sempre in considerazione delle finalità di tali beni e della società stessa: nelle cose temporali, nei confronti del fine temporale, la società civile non è subordinata alla Chiesa, ma totalmente indipendente.³³

sulla proprietà dei beni della Chiesa, per poi concludere nell'articolo successivo con una difesa dell'autorità pontificia su di essi: «1562 — Juxta quosdam auctores, Deus ipse est verus proprietarius bonorum ecclesiasticorum. Haec est opinio communior, licet alii dicant proprietarium esse Papam, vel Ecclesiam universalem, vel singulam societatem religiosam particularem. 1563 – Quidquid sit hac in re vera doctrina, certum est Papam disponere posse de bonis ecclesiasticis omnibus, sive tanquam illorum proprietarius sive tanquam administrator supremus» (A. PILLET, *Jus canonicum generale...*, cit., p. 325).

²⁹ E. M. PEZZANI, *Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae*, Romae-Mediolani 1893-1902.

³⁰ «Can. 664. Ecclesiae bona alia sunt spiritualis, alia temporalia spiritualibus adnexa.» (*ibidem*, Pars III, vol. I, p. 17).

³¹ «Can. 666. Temporalia bona spiritualibus adnexa, sunt bona temporalia quae ad divini cultus, vel religionis exercitium, vel ad Ecclesiae ministros alendos inserviunt» (*ibidem*, p. 18).

³² «Res mere temporales ad societatem civilem jure proprio pertinent, ut ex canonibus fundamentalibus satis demonstratum (can. 12)» (*ibidem*).

³³ «Can. 12. Quamvis civilis catholicorum societas ad consequendum proprium suum finem, qui est temporale subditorum bonum, in iis, quae ad religionem et conscientiam non pertinent, dici possit ac debeat ab Ecclesia independens (...). Nella nota a questo canone, il Pezzani precisa: «societas catholicorum in rebus temporalibus, respectu finis temporalis, non est Ecclesiae subordinata sed plane independens» (*ibidem*, Pars I, p. 33-34).

Un altro autore che fornisce una compilazione del diritto della Chiesa in un'opera strutturata in numeri che potrebbero assomigliare agli articoli o canoni di un Codice è Deshayes (1902).³⁴ In realtà, il libro sarebbe da includere piuttosto in una specie a sé, mista di elementi delle “codificazioni private” e di altri più propri delle tradizionali “istituzioni” destinate all'insegnamento. Di fatti l'organizzazione stessa dell'opera sembra più adatta alla formazione e alla discussione degli argomenti che non alle ingiunzioni legali.³⁵ Comunque sia, per quanto riguarda l'argomento oggetto d'indagine in queste pagine, il Deshayes riporta le opinioni sui titolari della proprietà ecclesiastica,³⁶ senza offrire una vera definizione dei beni ecclesiastici. Tuttavia è interessante notare come la sua idea dei beni ecclesiastici si identifichi esplicitamente con quella delle cose sacre,³⁷ soprattutto per garantire la loro indipendenza da ingerenze da parte delle autorità civili (la cosiddetta immunità).³⁸ Idea quest'ultima che torna anche quando si tratta di ricordare il diritto della Chiesa di acquistare beni,³⁹ e di stabilire che esso si estende anche alle “associazioni inferiori costituite secondo il diritto ecclesiastico”.⁴⁰

Come si è già visto nel processo di redazione dei canoni del Codice del 1917 è stata anche avanzata la proposta di menzionare le cose sacre nel canone che definiva i beni ecclesiastici, prima e non dopo la definizione degli stessi.⁴¹ E, anche se la proposta non è stata accolta, come si sa lo stesso cano-

³⁴ F. DESHAYES, *Memento juris ecclesiastici publici et privati. Ad usum seminariorum et cleri*, Paris 1902.

³⁵ Deshayes divide la sua opera in due grandi parti destinate al diritto pubblico e al diritto privato; il diritto pubblico contiene due Libri, uno sul pubblico interno e l'altro sul pubblico esterno; il diritto privato, a sua volta, è diviso in tre Libri: *De personis*, *De rebus* e *De judiciis* (cfr. lo *Schema totius operis* a p. 4).

³⁶ « 163. Diversa ratione bona ecclesiastica sunt Dei, S. Pontificis, ecclesiarum et pauperum; suprema tamen de iis legislatio ad S. Sedem pertinet » (F. DESHAYES, *Memento juris ecclesiastici...*, cit., p. 42).

³⁷ « 164. Bona ecclesiastica sunt, jure divino, res sacrae, atque idcirco inviolabiles et a civilibus oneribus immunes » (F. DESHAYES, *Memento juris ecclesiastici...*, cit., p. 42).

³⁸ « 277. Immunitas est jus quo ecclesiae et alia loca sacra, necnon personae ecclesiasticae et res earum, liberae et immunes sunt a muneribus et oneribus civilibus, atque ab actibus eorum sanctitati et reverentiae repugnantibus. Stricte distinguitur a privilegio, quod est gratuita derogatio facta juri communi, favore particularis personae vel collegii, per benevolam superioris auctoritatem. — Triplex species immunitatis: personalis, localis et realis »; « 280. Realis immunitas consistit in exemptione bonorum Ecclesiae a publicis vectigalibus » (F. DESHAYES, *Memento juris ecclesiastici...*, cit., p. 78-79).

³⁹ « 156. Ecclesia plenum jus habet, et quidem divinum, ad temporalia bona sive immobilia, sive mobilia, *possidenda*, novaque *adquirenda*, independenter prorsus ab auctoritatis civilis licentia » (F. DESHAYES, *Memento juris ecclesiastici...*, cit., p. 40-41).

⁴⁰ « 157. Eadem valet doctrina de inferioribus ad associationibus ecclesiastico jure constitutis, quibus tenetur Status sic dictam “personalitatem civilem” agnoscere » (F. DESHAYES, *Memento juris ecclesiastici...*, cit., p. 41).

⁴¹ Cfr. Verbale della consulta del 22 dicembre 1907, in *FondoCIC*, scatola 59.

ne che definiva i beni ecclesiastici offriva anche nel secondo paragrafo una descrizione delle cose sacre e di quelle preziose (cfr. can. 1497 § 2 CIC'17). Di fatti, la descrizione stessa di queste ultime è cambiata dopo quella che abbiamo denominato "redazione definitiva", che includeva le *res sacra, pretiosa e magni valoris* nel novero dei beni ecclesiastici. Infatti, dopo la definizione di quelli che «dicuntur *bona ecclesiastica*» nel primo paragrafo del can. 3 di quello Schema, il secondo paragrafo iniziava: «Inter haec appellantur *sacra...*»,⁴² ricomprendendo così le categorie dei beni sacri, preziosi e di grande valore all'interno di quella dei beni ecclesiastici. Il canone promulgato nel 1917, invece, non fa il collegamento fra le cose sacre e i beni ecclesiastici,⁴³ e la dottrina non ha mai pensato che tutte le cose sacre siano tecnicamente ecclesiastiche. Si è soliti fare l'esempio del calice benedetto appartenente ad un sacerdote per dimostrare come tale bene *sacro* non possa essere *ecclesiastico* per essere nella titolarità di una persona fisica e non di una persona giuridica canonica pubblica.

Interessa ora sottolineare le "imprecisioni" tecniche dottrinali, riflettutesi anche nel processo di redazione dei canoni del Codice. Quello che dopo la codificazione potrebbe essere descritto come mancanza di precisione giuridica era, pochi anni prima, discutibile, sottoposto ad opinioni diverse.

Le "codificazioni private" sembrano confermare la mancanza, all'epoca, di una percezione della necessità di una definizione legale troppo tecnica, formale e rigida dei beni ecclesiastici. Ma anche la tendenza insita nello strumento codificato ad una coerenza sistematica che talvolta può imporsi alla stessa percezione della sua vera necessità o meno nella realtà giuridica dell'ordinamento che si dà il codice. Infatti, dalle stesse proposte di codificazione privata si potrebbe desumere che la nozione dei beni ecclesiastici fosse pacificamente posseduta dai canonisti, che poggiasse sui criteri delle finalità alle quali i beni dovevano essere destinati e del riferimento alla potestà del Romano Pontefice, e che la loro preoccupazione fosse piuttosto quella di proteggere questi beni da tentativi di appropriazione da parte di soggetti estranei alla Chiesa.

3. LA DEFINIZIONE DEI "BENI ECCLESIASTICI" NEI MANUALI

Contemporaneamente ai tentativi, più o meno riusciti e completi, di codificazione, la dottrina produceva anche delle opere più tradizionali, come quelle destinate all'insegnamento, sia sul modello dei commenti alle decre-

⁴² Cfr. *Schema* senza data, in *FondoCIC*, scatola 59.

⁴³ «Dicuntur *sacra*, quae consecratione vel benedictione ad divinum cultum destinata sunt; *pretiosa*, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa» (can. 1497 § 2 CIC'17).

tali, sia ispirandosi più direttamente alle *Institutiones* del Lancelotti (che a sua volta aveva preso da Giustiniano nel *Corpus Iuris civilis*). Vi erano poi anche altre opere di carattere monografico su singoli argomenti e contributi più specifici in riviste scientifiche, che non prenderemo in considerazione qui.

Si constata anche in questi lavori che molti degli autori non si sono preoccupati di offrire una definizione vera e propria dei beni ecclesiastici. Altri, per la verità pochi,⁴⁴ hanno semplicemente ribadito la dottrina tradizionale del commento al *De peculio clericorum*⁴⁵ delle decretali, che denominava beni ecclesiastici quei frutti e quelle rendite dei benefici che avanzavano dopo che il beneficiario si era procurato il suo congruo sostentamento e aveva fatto le spese necessarie per il culto e il mantenimento dei beni beneficiari. Infine, vi sono stati anche degli autori che hanno fornito nuove definizioni o descrizioni dei beni ecclesiastici, o dei beni temporali della Chiesa che, come vedremo, in quel momento storico non erano sinonimi.

a. Autori che non definiscono i beni ecclesiastici

Come accadeva con le proposte di codici, la manualistica della seconda metà del XIX secolo si preoccupò poco di definire i beni ecclesiastici. La maggior parte degli autori si accontentava di vaghi riferimenti alla nozione “comune” senza pretendere di precisarla. Molti dei manuali fanno riferimento al concetto di “cosa”, e quindi di “cose temporali”, al momento di dividere l’opera in “persone”, “cose” e “giudizi”, ma non offrono una definizione tecnica dei beni ecclesiastici. Vediamone alcuni esempi.

George Phillips⁴⁶ distingue le cose spirituali da quelle temporali sulla base della loro destinazione, in modo tale da considerare “spirituali” tutte le cose destinate alla salvezza delle anime e “temporali” tutte quelle che cercano la pace e l’ordine della società secolare.⁴⁷ Attribuisce poi il dominio di tutti i

⁴⁴ Cfr., ad es., F. GÓMEZ SALAZAR, *Institutiones de derecho canónico*, León 1891, p. 123: «Se entiende por bienes eclesiásticos, las cosas que pertenecen á los clérigos ó á las mismas iglesias» (tomo III, p. 123); R. O’CALLAGHAN, *Derecho canónico según el orden de las Decretales de Gregorio IX*, Tortosa 1899, tomo II, p. 171.

⁴⁵ Cfr. x, 3, 25.

⁴⁶ G. PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux*, Paris 1850.

⁴⁷ «Il faut donc nécessairement chercher ailleurs la borne délimitative qui sépare le domaine spirituel du domaine temporel; cette borne, c’est la destination des choses: ainsi appartient à l’ordre spirituel toute chose qui a un but exclusivement spirituel, en ce sens qu’elle a pour fin le salut des âmes, encore qu’elle soit matérielle par sa nature; tandis qu’il faut désigner comme temporelles celles qui ont pour fin immédiate un objet temporel, et sont destinées à maintenir l’ordre et la paix dans la société séculière, bien que, par leur nature, elles ne soient point matérielles. Par conséquent, le but en vue duquel les choses sont instituées étant la base unique de leur classification dans l’ordre spirituel ou temporel, il ne nous reste plus, pour établir la distinction dont il s’agit, qu’à tracer la ligne qui sépare la fin del l’Église de celle de l’État» (*ibidem*, tomo II, p. 397).

beni a Dio,⁴⁸ in modo particolare di quelli ecclesiastici, attraverso Cristo e il suo corpo mistico, la Chiesa.⁴⁹ Purtroppo però non aggiunge una descrizione giuridica di questi ultimi beni; il suo scopo è piuttosto quello di difendere la Chiesa da coloro che a vario titolo volevano incamerare i suoi beni,⁵⁰ e a tal fine si rende particolarmente utile l'attribuzione del dominio a Dio, perché chi prende le cose della Chiesa offende direttamente Dio.

Simon Aichner, vescovo di Bressanone dal 1884 al 1904, aveva pubblicato il suo *Compendium*, per la prima volta nel 1862.⁵¹ Affronta lo studio dei beni ecclesiastici in modo simile a tutti gli altri autori del periodo: non offre una definizione dei beni ecclesiastici, si ferma a discutere le dottrine sul soggetto titolare del dominio di tali beni⁵² e, infine, dimostra lungo tutta la trattazione la preoccupazione per affermare l'indipendenza dalle autorità civili. La risposta alla domanda sulla titolarità della proprietà dei beni temporali della Chiesa si articola attorno alla distinzione tra un soggetto immediato del dominio, che sarebbe ogni singolo istituto particolare, e un soggetto mediato dello stesso che sarebbe la Chiesa "generale" che possiede i beni tramite quell'istituto.⁵³

Guglielmo Sebastianelli, che fu consultore per la codificazione del diritto della Chiesa, soprattutto in materia *de rebus*, nelle sue *Praelectiones juris canonici. De rebus*, pubblicate dalla Tipografia Vaticana nel 1897 non soltanto non offre una definizione delle cose temporali della Chiesa, ma nemmeno prende posizione nel dibattito dottrinale sulla titolarità su di esse.⁵⁴

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi.⁵⁵ Ma comune a tutti questi autori è

⁴⁸ «L'homme n'est pas que l'administrateur des biens temporels; Dieu seul a sur eux un véritable *jus dominii*» (*ibidem*, p. 437).

⁴⁹ «En principe, à Dieu seul appartient la propriété de toutes les choses créées, et dans le cas actuel, le propriétaire, c'est le propre fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ainsi Dieu, Jésus-Christ, et conséquemment par lui son corps mystique, l'Église, est le véritable propriétaire des biens ecclésiastiques; les corporations et les individus qui partagent ces biens ne doivent être considérés que comme de simples administrateurs» (*ibid.*, p. 442).

⁵⁰ Preoccupazione condivisa da non pochi autori dell'epoca e particolarmente palese nelle istituzioni di diritto pubblico, come, ad es., F. CAVAGNIS, *Institutiones iuris publici ecclesiastici quas in scholis Pontificii Seminarii Romani tradidit*, Desclée, Romae [dopo 1895].

⁵¹ S. AICHNER, *Compendium Juris Ecclesiastici ad usum cleri, ac praesertim per Imperium Austriacum in cura animarum laborantis*; noi adopereremo l' *editio octava novis curis recognita et emendata*, Brixinae 1895. ⁵² Cfr. S. AICHNER, *Compendium Juris Ecclesiastici*, cit., p. 791.

⁵³ «Subjectum immediatum et proximum proprietatis (sc. intuitu bonorum ecclesiasticorum) est institutum locale, subjectum vero remotum et mediatum est ecclesia generalis, quae mediante isto instituto ea bona possidet» (*ibidem*, p. 794).

⁵⁴ «Solum quaestio est inter Doctores, quisnam rerum ecclesiasticarum temporalium dominium habeat. (...) Nos aliis has quaestiones decidendas relinquimus, cum nostram provinciam praetergrediantur» (G. SEBASTIANELLI, *Praelectiones juris canonici. De rebus*, Romae 1897, p. 345).

⁵⁵ In ambito spagnolo, cfr., ad es., con varie sfumature, P. B. GOLMAYO, *Institutiones del derecho canónico*, Madrid 1885 (6. ed.), in particolare tomo II, § 1, p. 6; § 118, p. 112; §

il fatto che, benché trattino sui beni temporali della Chiesa e facciano riferimento al loro regime giuridico, non ritengono di dover elaborare una nozione generale che li descriva. E ciò a conferma, secondo noi, della percezione della futilità della definizione: nella generalità dei casi, tutti sapevano quali erano ed erano in grado di individuarli.

b. *Autori che propongono nuove definizioni*

Molti autori della seconda metà del XIX secolo ritengono comunque di dover offrire una definizione dei beni ecclesiastici, o dei beni temporali della Chiesa. Come si è visto, già fra quelli che non li definiscono è dato trovare delle descrizioni più o meno definitorie del concetto, come d'altronde risulta logico in testi destinati all'insegnamento. Tali definizioni prendono tonalità diverse attorno a due poli fissi: la destinazione dei beni (il criterio che potremmo denominare teleologico) e la titolarità delle posizioni giuridiche su di essi (il criterio soggettivo). Alcune poggiano quasi esclusivamente su uno dei poli, altre tendono semplicemente verso l'uno o l'altro. Stupisce che questa diversità di sfumature alla fine descriva inconfondibilmente le stesse entità reali bene identificabili.

Tra coloro che offrono quelle che potremmo denominare *definizioni “teleologiche”* sono da annoverare due autori di lingua francese, il professore Gignac dell'Università Laval di Québec (Canada)⁵⁶ e il belga Brabandere.⁵⁷ Definiscono le cose ecclesiastiche temporali senza alcun riferimento ai sog-

147, p. 136; M. AGUILAR, *Institutiones juris canonici*, Typis Josephi Sáenz, Sancti Dominici Calceatensis 1904, p. 385; J. JUSEU Y CASTANERA, *Institutiones de derecho canónico general y particular de España*, Valencia 1878, tomo II, p. 233-234; J. P. MORALES Y ALONSO, *Tratado de derecho eclesiástico general y particular de España*, Sevilla 1881-1889; J. P. MORALES Y ALONSO, *Institutiones de derecho canónico*, Madrid 1903 (2. ed.); e anche J. AGUIRRE, *Curso de disciplina eclesiástica general y particular de España*, Librería de Sánchez, Madrid 1857, tomo III, p. 335, autore che si pone in tutt'altro settore di pensiero, in quanto nega il carattere originario del diritto della Chiesa ai beni che sarebbe soltanto una concessione da parte degli Stati. Per la dottrina italiana, cfr. F. DE ANGELIS, *Praelectiones juris canonici ad methodum decretalium Gregorii IX exactae*, Romae Parisiis 1877-1891, tomus II, pars I, p. 269-272; F. SANTI, *Praelectiones juris canonici quas juxta ordinem Decretalium Gregorii IX tradebat in scholis Pont. seminarii Romani*, Ratisbonae [etc.] 1903, Liber III (1905), p. 153; C. LOMBARDI, *Iuris canonici privati institutiones quas in scholis Pontificii seminarii Romani tradidit*, Romae 1899, vol. II, p. 417; S. M. VECCHIOTTI, *Institutiones canonicae ad usum seminariorum accommodatae*, Augustae Taurinorum [1875?], vol. II, p. 81. Anche nella dottrina francese, le stesse posizioni di Lombardi sono difese dal Bargilliat (cfr. M. BARGILLIAT, *Praelectiones juris canonici*, Paris 1915, tomus II, p. 337).

⁵⁶ J. N. GIGNAC, *Compendium juris canonici ad usum cleri canadensis, De rebus, judiciis et poenis*, Quebeci 1903.

⁵⁷ P. DE BRABANDERE, *Juris canonici et juris canonico-civilis compendium praelectionibus accommodatum quas in Seminario Brug. habuit*, Brugis 1903.

getti titolari, come quelle che riguardano il sostento corporale dei ministri della Chiesa e dei poveri, oppure servono al culto divino o all'educazione cristiana. Il Brabandere poi distingue una finalità indiretta (il culto di Dio e la santificazione delle anime) da un'altra diretta.⁵⁸

Sull'altro polo poggia invece la definizione di Benedetto Ojetti, che ebbe diversi interventi nel processo di redazione dei canoni del Codice del 1917. L'autore aveva pubblicato una specie di dizionario di diritto canonico⁵⁹ che alla voce *bona ecclesiastica* definiva i beni ecclesiastici come quelli che appartengono al patrimonio di qualche chiesa, monastero o luogo pio eretto dall'autorità ecclesiastica.⁶⁰ Aggiungeva anche un riferimento all'istruzione della Sacra Congregazione *de Propaganda Fide* del 27 maggio 1881, che poi comparirà fra le fonti del can. 1497 del Codice del 1917, e che considera beni ecclesiastici anche le elemosine raccolte per le missioni.⁶¹

Tutti gli altri autori del periodo in studio che definiscono i beni temporali della Chiesa menzionano entrambi gli elementi: le finalità e la titolarità. Tuttavia, alcuni tendono a sottolineare di più l'elemento teleologico. Così, ad esempio, il De Camillis scrive esplicitamente che l'unica differenza fra i beni temporali della Chiesa e gli altri beni è la loro destinazione;⁶² tuttavia, l'elemento che fa che un bene sia destinato a finalità ecclesiastiche è il suo dominio da parte della Chiesa.⁶³ Quindi criterio teleologico e criterio sog-

⁵⁸ «Temporales res illae sunt, quae non nisi indirecte ad cultum Dei et animarum sanctificationem referuntur, sed pro fine directo et immediato habent aliquid temporale; quaeque corporis causa maximi sunt institutae, et ideo ad tempus et solam vitam praesentem corporis prosunt, uti sunt facultates illae, fundi ac redditus, quibus aluntur clerici et pauperes, et providetur universis cultus necessitatibus, ut primitiae, decimae, oblationes, bona fabricae» (*ibidem*, tomus II, p. 1).

⁵⁹ B. OJETTI, *Synopsis rerum moralium et iuris pontifici alphabetico ordine digesta et novissimus SS.RR. Congregationum decretis aucta in subsidium praesertim sacerdotum*, Prati 1904 (ed. 2. emendata et aucta).

⁶⁰ «*Bona ecclesiastica* ea sunt quae in patrimonio sunt alicuius Ecclesiae vel Monasterii vel Loci pii, auctoritate ecclesiastica erecti» (*ibidem*, vol. I, p. 174).

⁶¹ «Eleemosynae quoque, quae pro Missionibus colliguntur, vere sunt bona ecclesiastica. S.C.P.F. 27 maii 1881» (*ibidem*, pp. 174-175).

⁶² G. M. DE CAMILLIS, *Institutiones juris canonici quas in scholis Pont. sem. Rom. et Coll. Urbani tradidit*, Parisiis 1889, tomus II, p. 343: «Res Ecclesiae temporales non habent naturam quamdam sibi propriam et singularem qua intrinsece differant a caeteris mundi rebus quae a Deo naturae auctore pro temporali hominum utilitate creatae sunt. Tota differentia quae a caeteris mundi rebus discernuntur, est extrinseca et apprehenditur ex destinatione, quatenus dum caeterae saecularibus usibus sunt addictae, hae ecclesiasticis usibus destinantur».

⁶³ «Bona Ecclesiae temporalia non habent aliquid in natura sua ut a caeteris temporalibus bonis distinguantur; at tota differentia qua a caeteris rebus differunt, quae sunt in dominio saeculari, se tenet ab extrinseco, videlicet consistit in destinatione. Jamvero sicuti hanc destinationem acquirunt cum transeunt in Ecclesiae dominium, ita acquisitam amittunt, siquidem extra Ecclesiae dominium constituentur» (*ibidem*, p. 356).

gettivo si richiedono a vicenda, ma sembra determinante la destinazione dei beni. Simile appare la posizione del Nasoni, che denomina beni ecclesiastici le cose ecclesiastiche annesse *consequenter* a quelle spirituali, e sembra identificarli con le cose sacre.⁶⁴ Ed è interessante notare qui ancora una volta il riferimento alle cose sacre accanto alla descrizione dei beni ecclesiastici, per i motivi già accennati.

A questo gruppo di autori che sottolineano il criterio teleologico, anche se prendono pure in considerazione quello soggettivo, sarebbe da aggiungere il Friedberg, che nel 1879 aveva pubblicato il suo famoso trattato, poi tradotto e annotato in italiano dal Ruffini.⁶⁵ L'autore adopera il termine “beni ecclesiastici” in due sensi: 1. «Tutte le cose serventi agli scopi ecclesiastici vengono comprese sotto la designazione di *res ecclesiasticae*, la quale è peraltro priva di un significato specifico così quanto al dir. canonico, come quanto all'evangelico ed al civile»; 2. una sottoclasse delle cose appena citate, oltre alle *res sacrae*, è composta dalle «*res ecclesiasticae* in stretto senso, cioè cose non consacrate né benedette, che si trovano in proprietà della chiesa».⁶⁶ Salvo il fatto che per lui la “chiesa” non può essere la Chiesa universale perché «per quanto non si possa negare, che non sia punto assurdo di fronte al diritto civile il designare la chiesa in genere come una persona giuridica, e quindi come soggetto capace di diritti patrimoniali, ciò però è contraddetto dal diritto positivo. Poiché giammai uno stato qualunque ha conceduta la personalità giuridica alla chiesa, e se pure tale personalità venne dal diritto civile consuetudinario riconosciuta ai singoli istituti eccles. come conseguenza della qualità di corporazione che ha la chiesa cattolica, tuttavia siffatto privilegio non può intendersi concesso alla chiesa universale. Non resta quindi nei paesi, ove il diritto civile non ha emanato nessuna norma speciale quanto al soggetto della proprietà ecclesiastica, se non designare come tale ogni singolo istituto».⁶⁷ Da ciò sembra dedursi che i beni ecclesiastici in senso stretto sono per Friedberg quelli cui è riconosciuta la proprietà ai singoli istituti ecclesiastici da parte dell'autorità civile. Le cose sacre che come si annotava costituirebbero una specie del genere *beni ecclesiastici*, non

⁶⁴ «Nominum rerum ecclesiasticorum *consequenter* adnexarum spiritualibus, seu etiam *bonorum ecclesiasticorum* aut *sacri vel ecclesiastici patrimonii* veniunt illa omnia objecta materialia, sive res sive loca, seu etiam jura quaecumque temporalia in res et loca, quorum valor et utilitas est aestimabilis pretio et quae, cum speciali modo non sint applicata in cultum divinum, inserviunt conservationi ac tutelae vitae exterioris ecclesiasticae. Eae sacrae sunt tum ratione finis, ex quo dicuntur connecti rebus spiritualibus, tum ratione subjecti domini, cui inhaerent, scilicet Ecclesiae» (A. NASONI, *Juris canonici compendium biennali scholae accommodatum*, Mediolani 1903, p. 391).

⁶⁵ E. FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino 1893.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 744. Aggiunge l'autore: «A queste appartengono pure le *res religiosae*, quelle cioè che fanno parte del patrim. delle pie fondazioni».

⁶⁷ *Ibidem*, p. 740.

rientrebbero, invece, in questo concetto *stretto*, giacché «deve negarsi, che qui il concetto della sacertà possa avere ancora una qualunque altra efficacia, se non in quanto il dedicare una cosa ad uno scopo pubblico, data la posizione pubblica che le chiese hanno, serve a renderla anch'essa pubblica»,⁶⁸ e quindi degna della protezione legale conferita a questo tipo di cose. Anche se da posizioni dottrinali (di dottrina generale del Diritto) discutibili, l'autore distingue bene, a nostro avviso, le cose sacre che sono nel dominio degli istituti ecclesiastici da quelle di proprietà di privati,⁶⁹ e nella sua definizione dei beni ecclesiastici è attento alla loro destinazione senza tralasciare la loro appartenenza ad un istituto ecclesiastico, come facevano anche De Camillis e Nasoni. Si scorge in tutt'e tre, come dicevamo, un'accentuazione del ruolo dei fini nella descrizione dei beni ecclesiastici che è meno evidente in altri autori del periodo.

Vi sono infine autori che, nelle loro definizioni dei beni ecclesiastici privilegiano la titolarità sulla finalità, anche se ad entrambe attribuiscono un ruolo. Fra questi potrebbe essere annoverato il manuale forse più famoso dell'epoca, lo *Ius decretalium*⁷⁰ di Wernz, che apre il capitolo dedicato ai beni ecclesiastici con questa «Definitio. Bona ecclesiastica in genere intelliguntur omnes res temporales sive corporales sive incorporales, quae in dominio Ecclesiae existunt et ad fines et usus ipsius proprios legitima auctoritate destinatae sunt».⁷¹ Riguardo alla questione della titolarità della proprietà dei beni che *in dominio Ecclesiae existunt*, partendo dalla classica distinzione fra soggetti diversi del dominio: il *subiectum inhaesionis* e il *subiectum utilitatis*,⁷² evita di confondere la destinazione dei beni con la loro titolarità e afferma la *inhaesio* alla Chiesa stessa e non a singoli individui.⁷³ Nega però la possibilità di ritenere la Chiesa universale unico soggetto di dominio di tutti i beni ecclesiastici.⁷⁴ Per il Wernz, i titolari dei beni ecclesiastici sono coloro che possono mostrare i pertinenti titoli di possesso: la Sede Apostolica per i beni "comuni" di tutta la Chiesa universale, nonché per quelli privativi della Sede stessa; gli istituti o i corpi ecclesiastici "particolari" per i beni loro ascritti; e

⁶⁸ *Ibidem*, p. 748.

⁶⁹ Cfr. *ibidem*, pp. 746-748.

⁷⁰ F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, Tomus III, Romae 1901.

⁷¹ *Ibidem*, p. 154, § 134. La stessa definizione sarà ripresa alcuni anni dopo da L. RIVET, *Iuris ecclesiastici privati supplementa. Ad usum privatum auditorium Universitatis Gregoriana*, Romae 1911, p. 37.

⁷² «Quodsi de subiecto domini bonorum ecclesiasticorum quaeritur, inquisitio fit de subiecto inhaesionis iuris domini, non de subiecto utilitatis, in cuius favorem forte illa bona ecclesiastica sunt destinata» (F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, Tomus III, cit., p. 164, § 137).

⁷³ «Cum inde a primis saeculis nemo dubitarit, quin bona ecclesiastica in dominio Ecclesiae sint constituta, non est facta anxia inquisitio de subiecto domini bonorum ecclesiasticorum, quae ad ius corporis christianorum i. e. ecclesiarum, non hominum singulorum pertinebant» (*ibidem*, p. 164, § 138).

⁷⁴ Cfr. *ibidem*, p. 168.

infine tutti questi beni sono sottomessi alla giurisdizione del Romano Pontefice.⁷⁵ Conclude quindi che non esiste un unico soggetto di dominio di tutti i beni ecclesiastici, ma che il diritto di proprietà su di essi riflette la mirabile unità e diversità della Chiesa.⁷⁶ Infine, Wernz apporta un chiarimento che poi passerà nella norma codiciale, come abbiamo già notato, e cioè la distinzione fra i beni ecclesiastici e le cose sacre, che possono essere anche di proprietà di privati e in tal caso non sarebbero ecclesiastiche.⁷⁷

La dottrina del Wernz, però, anche se molto chiarificatrice e schematica, non è esente da contraddizioni, o meglio, da elementi di flessibilità concettuale. A volte l'autore sembra pensare al patrimonio della Chiesa come un'unità sotto un unico padrone. Quando, ad esempio, spiega gli effetti dell'acquisto dei beni, ritiene che essi derivino dal fatto che sono acquisiti da una “societas perfecta”, termine che fa riferimento alla Chiesa in generale e non ai singoli istituti che, da quanto abbiamo visto, sarebbero i veri detentori del dominio.⁷⁸ In questo esempio, l'apparente incongruenza si spiega facilmente se si pensa alla dicotomia che si era prodotta di recente (durante il XIX secolo) fra ordine canonico interno e legislazione statale. Nell'attribuire il dominio ai singoli “istituti”, il Wernz pensa all'organizzazione canonica; nel descrivere gli effetti giuridici dell'acquisto dei beni, fa riferimento soprattutto alla loro difesa da interventi esterni.

Le proposte del Wernz risultano particolarmente interessanti, non soltanto per la chiarezza espositiva e la fine interpretazione delle diverse tendenze

⁷⁵ Cfr. *ibidem*, pp. 168-171.

⁷⁶ «Ergo etiam unicum subiectum iuris dominii omnium bonorum ecclesiasticorum non existit. Denique in hisce rebus temporalibus certe ille modus explicandi est praeferendus, qui in se est magis naturalis, unitati miraeque varietati Ecclesiae conformior, analogiis ex ipso foro civili petitis commendatur» (*ibidem*, p. 170). Per garantire comunque l'unità patrimoniale della Chiesa, l'autore affronta il problema posto dal fatto che il patrimonio di una persona giuridica estinta possa essere devoluto alla Chiesa in mancanza di altro successore. Risolve la difficoltà riaffermando la giurisdizione dell'autorità su tutti gli istituti e l'uso di questa potestà mediante un atto esterno all'istituto stesso per il quale si assegnano beni dell'istituto ad un altro ente ecclesiastico; l'autorità non agisce come proprietaria, ma come autorità appunto esterna, e il destinatario dei beni non lo è per titolo di proprietà precedente ma per assegnazione da parte dell'autorità. «Bona enim ecclesiastica, quorum subiectum dominii est destructum v.g. monasterium exemptum legitime suppressum, *devolvuntur* ad Ecclesiam v.g. ad Sedem Apostolicam vel ex iuris dispositione vel Superiorum ecclesiasticorum ordinatione ad alium subiectum ecclesiasticum, v.g. ex compluribus decisionibus s.c.c. bona temporalia *sodalitii dissoluti devolvebantur* ad ecclesiam parochialem, in qua erectum fuerat; at ecclesiae parochiales *dominium* in bona temporalia *sodalitium ibidem erectarum non solent habere*» (*ibidem*, pp. 170-171).

⁷⁷ Cfr. *ibidem* p. 171, § 140.

⁷⁸ «Acquisitio enim bonorum temporalium per Ecclesiam est translatio iuris proprietatis in religiosam *societatem perfectam* ideoque producit effectus iuridicos, qui in ordinariis translationibus dominii inter homines *privatos* locum non habent» (*ibidem*, p. 173, § 143).

dottrinali, ma soprattutto perché anticipa i tempi, offrendo un'accurata definizione dei beni ecclesiastici, che rimarrà valida anche dopo la promulgazione del Codice. Abbiamo anche notato la "flessibilità" con la quale lo stesso autore adopera la sua definizione per mostrare quella che è stata la sua comprensione del diritto canonico, e quella che, a nostro avviso è l'unica via ermeneutica giusta anche oggi, vale a dire, quell'interpretazione giuridica che riesce ad affrontare i problemi che sorgono nella realtà senza, da una parte, rinunciare al lavoro di concettualizzazione canonica, imprescindibile per il progresso scientifico; ma senza assolutizzare le definizioni in modo tale da escludere le realtà che in esse non rientrano dalla giusta loro considerazione e protezione.

Nella stessa linea del Wernz, per quanto riguarda la definizione dei beni ecclesiastici, muove il *Compendium* dello Smith,⁷⁹ che alla domanda: «Quid sint bona ecclesiastica temporalia?», risponde richiamando le finalità e la "consistenza" (*res corporales et jura incorporalia*) delle cose che appartengono alla Chiesa (*ad ipsam pertinentia*).⁸⁰ Il dominio (*ownership*) dei beni ecclesiastici, poi, appartiene alla Chiesa,⁸¹ e più concretamente ai diversi istituti, chiese, ecc.⁸² Possono essere ricondotti a questo gruppo di definizioni dei beni ecclesiastici anche i manuali di area francese, precedenti nel tempo e meno precisi nei contenuti, di Craisson⁸³ – che definisce le cose *temporali* in riferimento sia alla loro titolarità da parte della Chiesa sia alle loro finalità,⁸⁴ ma che sembra confondere i beni *ecclesiastici* con le cose sacre⁸⁵ – e di Icard,⁸⁶ praticamente identici non soltanto nelle loro concettualizzazioni, ma anche nelle loro spiegazioni.

⁷⁹ S. B. SMITH, *Compendium juris canonici ad usum cleri et seminariorum hujus regionis accommodatum*, Neo-Eboraci 1890 (pubblicato anche in inglese: *Elements of Ecclesiastical Law*, 3 vols., New York 1893).

⁸⁰ «887. *Quaer.* Quid sint bona ecclesiastica temporalia? *Resp.* 1° Res temporales seu bona temporalia sunt res corporales et jura incorporalia, ad ipsam pertinentia, quibus cultui divino, clericorum educationi et sustentationi, necnon pauperum sublevamini providetur» (S. B. SMITH, *Compendium juris canonici*, cit., p. 291).

⁸¹ «Dominium (*the ownership*) bonorum ecclesiasticorum esse penes Ecclesiam, non vero penes saecularem potestatem, nullus vere Catholicus dubitare potest» (*ibidem*, p. 292).

⁸² «892. *Tertia* denique sententia docet dominium, de quo agitur esse penes singulas ecclesias, communitates et instituta, quibus sunt data vel tradita. Haec sententia, quam Schmalzgrueber vocat communem canonistarum probatur tum ex jure positivo, tum ex sensu fidelium et ipsarum ecclesiarum» (*ibidem*, p. 293).

⁸³ J.-É.-X. CRAISSON, *Manuale totius juris canonici*, Pictavii 1877.

⁸⁴ «Res temporales Ecclesiae sunt res corporales et jura incorporalia ad ipsam pertinentia, quibus providetur cultui divino, clericorum educationi et sustentationi, pauperum sublevamini, et aliis bonis ac piis operibus» (*ibidem*, tomus II, p. 651).

⁸⁵ «Nomine *rerum ecclesiasticarum* seu *sacrarum*, hic intelliguntur quaecumque res, praeter personas et judicia, quae ad ordinem seu finem supernaturalem spectant» (*ibidem*, p. 624).

⁸⁶ H.-J. ICARD, *Praelectiones juris canonici habitae in Seminarii Sancti Sulpitii*, Parisiis, Lugduni 1867, tomus II, pp. 328 e 452.

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA

Lo studio degli autori immediatamente precedenti la codificazione del diritto della Chiesa mostra che l'espressione *bene ecclesiastico* era abitualmente adoperata in senso non tecnico e significava “bene della Chiesa”, senza altre precisazioni. La discussione dottrinale verteva piuttosto sul soggetto di dominio di tali beni, senza mettere in dubbio né la loro ecclesiasticità, né la potestà dell'autorità su di essi.

Vi era ancora il riferimento al diritto delle Decretali, che ponevano il problema della distinzione fra i beni ecclesiastici in senso proprio e i beni dei chierici che li amministravano. L'unico intento di questa precisazione era quello di assicurare la consistenza dei beni del beneficio, della chiesa o dell'istituto nei confronti di quelli dei chierici, e di valutare la liceità o la validità delle disposizioni *inter vivos* e *mortis causa* che i chierici potessero compiere su questi beni.

Un elemento di novità, che non tutti gli autori affrontano, veniva dato dalle impostazioni positivistiche e assolutistiche del Diritto e dello Stato, particolarmente sentite e condivise nel mondo giuridico dell'epoca. Ma questo elemento non determinava la necessità di una definizione legale del concetto stesso dei beni ecclesiastici nel diritto della Chiesa, che nessun autore auspicava.

Soltanto il progetto codificatore porta alcuni autori a pensare di definire i beni ecclesiastici. Effettivamente, si comprende che volendo dare un regime giuridico uniforme ad una categoria di beni, il primo passo sia la delimitazione e definizione della categoria stessa. E in questa prospettiva, il legislatore del 1917 ritiene di dover elaborare un concetto legale di bene ecclesiastico.

La prima conseguenza di questa individuazione della nuova categoria è che, da allora, l'espressione “bene ecclesiastico” acquista in diritto canonico un significato esclusivamente tecnico, secondo la descrizione del can. 1497. E ciò comporta la scelta di adoperare come discriminante il criterio della titolarità dei beni: saranno ecclesiastici tutti quelli appartenenti alla Chiesa stessa, alla Sede Apostolica o ad altre persone morali; gli altri beni non sono ecclesiastici. Certamente, la considerazione delle finalità non è assente nel Codice, già fin dal primo canone della Parte *De bonis Ecclesiae temporalibus*, che afferma il diritto della Chiesa all'acquisto, amministrazione, ecc. di beni temporali *ad fines sibi proprios prosequendos* (can. 1495 § 1 CIC'17); ma per la definizione dei beni ecclesiastici, il legislatore adopera soltanto il criterio della titolarità. Il Codice del 1917 risolve anche la questione del dominio di questi beni, nel senso maggioritariamente espresso dalla dottrina, attribuendolo cioè alla persona morale che li acquista (cfr. can. 1499 § 2).

I precedenti dottrinali più vicini alla scelta del legislatore sono da individuarsi nelle dottrine dei professori dell'Università Gregoriana: Ojetti, che come abbiamo visto è l'unico che fornisce una definizione dei beni ecclesiastici che prende in considerazione esclusivamente il titolare dei beni stessi, senza menzionare le finalità cui sono destinati; e, in qualche modo, Wernz, che anche se adopera entrambi i criteri – quello del titolare del dominio insieme a quello della destinazione dei beni –, sembra voler chiarire la nozione di beni ecclesiastici sulla base principale del soggetto che detiene il dominio su di essi. Il fatto che la prima edizione dello *Ius decretalium* del Wernz (1889) sia di dieci anni precedente la prima della *Synopsis* di Ojetti (1899), ci induce a dedurre che sia stato il Wernz l'ispiratore della definizione dei beni ecclesiastici che trionferà nella codificazione. E il fatto che Ferreres, autore del voto più usato nella redazione del canone, sia anche lui gesuita, potrebbe confermare la nostra ipotesi.

Le conclusioni dello studio qui presentato rimangono parziali in due sensi. In primo luogo, perché non vi è una spiegazione esplicita e soddisfacente del motivo che indusse il legislatore a stilare la nozione legale dei beni ecclesiastici. Il secondo senso della parzialità riguarda la limitatezza del periodo temporale preso in considerazione per l'esame delle posizioni dottrinali. Ma, nella sua parzialità, lo studio svolto conferma, da una parte, l'imprevedibilità della soluzione legale e, dall'altra, la sua relatività ad un'utilità pratica di completezza codiciale e di coerenza normativa con altre scelte tecniche – come l'uso della categoria delle persone morali –, che non pregiudica interpretazioni aperte ad una comprensione più ampia della nozione e ad una conseguente diversità di regimi giuridici applicabili.

In fatti, una delle conseguenze della tecnica codificatrice è la fissazione di categorie (nel nostro caso, la categoria dei beni ecclesiastici) utili nel testo legale per l'uniformazione della disciplina e per la facilitazione della comprensione delle stesse norme raccolte nel Codice. Ma l'utilità delle definizioni tecniche legali comporta sovente la rigidità eccessiva dei concetti stessi, una volta racchiusi nel sistema "Codice".

In questa prospettiva, non sarebbe impensabile l'accettazione di tentativi ermeneutici aperti a soluzioni nuove sul concetto di bene ecclesiastico. Davanti alla domanda, più volte insinuata in diversi ambienti, sulla possibilità che gli enti ecclesiastici adoperino beni non ecclesiastici per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Chiesa, in una prospettiva attenta alla "realtà" ecclesiale, che valuti anche i precedenti storici, sarebbe possibile discostarsi dalla lettera del Codice in questa concreta fattispecie. Cioè, non appare contraria al diritto canonico, ma soltanto alla legge universale vigente, la possibilità che le persone giuridiche pubbliche possano essere titolari di beni non ecclesiastici.